

**ENERGIA: Solare fotovoltaico - Tariffa incentivante - Domanda risarcitoria proposta dalla società per il danno asseritamente derivatole dal ritardo con il quale la Regione le ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio di un impianto fotovoltaico - Responsabilità della P.A. - Sussiste.**

**Cons. Stato, Sez. IV, 14 luglio 2022, n. 5977**

*“[...] la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi per inosservanza del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano, che pertanto, secondo i principi, deve essere un fatto doloso ovvero colposo che si ponga in nesso di causalità immediata e diretta con la lesione di un bene della vita giuridicamente tutelato.*

*La stessa Adunanza plenaria afferma poi che “è in astratto ravvisabile il nesso di consequenzialità immediata e diretta tra la ritardata conclusione del procedimento autorizzativo ex art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003 e il mancato accesso agli incentivi tariffari connessi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili quando la mancata ammissione al regime incentivante sia stata determinato da un divieto normativo sopravvenuto che non sarebbe stato applicabile se i termini del procedimento fossero stati rispettati”.*

*[...] nella condotta della Regione Campania è anzitutto ravvisabile un illecito aquiliano colposo [...] perché in astratto la normativa da applicare non si presentava all'epoca né particolarmente ostica, né oggetto di indicazioni contrastanti della giurisprudenza o di organi di governo di livello superiore. La società ha poi risposto in modo esauriente e convincente alle deduzioni della Regione volte a sostenere un suo concorso di colpa a qualche titolo; è quindi corretta la sua deduzione per cui la Regione, come si è detto è rimasta inerte per più di un anno senza colpa alcuna da parte del privato [...].*

*La condotta colposa così descritta si pone poi, in base al criterio indicato dall'Adunanza plenaria, in nesso di causalità giuridicamente rilevante con la perdita degli incentivi nella loro forma più favorevole del Secondo conto energia, come è evidente dato che l'impianto fu effettivamente avviato, ma come si è detto con gli incentivi ridotti di uno dei conti energia successivi [...].*

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2022 il Cons. Francesco Gambato Spisani e viste le conclusioni delle parti presenti, o considerate tali ai sensi di legge, come da verbale;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente appellante è un'impresa attiva nel settore del solare fotovoltaico, una forma di produzione di energia elettrica che, com'è noto, è incentivata dallo Stato in quanto rinnovabile, e quindi più rispettosa dell'ambiente a confronto con altre.

1.1 L'incentivo prende la forma di una tariffa agevolata – detta appunto “tariffa incentivante” – riconosciuta per un periodo di tempo di norma pari a vent'anni al gestore dell'impianto che cede alla rete l'energia così prodotta, ed è stato previsto per la prima volta dall'ora abrogato art. 7 del d. lgs. 29 dicembre 2003 n.387, attuativo sul punto della direttiva europea in materia 2001/77/CE, secondo il quale, come previsto al comma 1: *“Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare”*. In concreto quindi l'incentivo si riconosce secondo la disciplina prevista da questi decreti ministeriali attuativi, che prendono nome di “Conto energia” e si sono succeduti nel tempo ponendo di volta in volta condizioni diverse; in tal senso, quindi, il primo decreto attuativo ha preso il nome di “Primo conto energia”, il secondo quello di “Secondo conto energia”, e così via. In particolare, il Secondo conto energia è il D.M. Ministro dello sviluppo economico- MISE 19 febbraio 2007.

1.2 La disciplina di cui sopra è stata riprodotta dal vigente d. lgs. 3 marzo 2011 n.28, a sua volta attuativo della direttiva europea 2009/28/CE, abrogativa della precedente. Il decreto in questione, per quanto qui interessa, ha introdotto un regime degli incentivi più restrittivo ed ha confermato il meccanismo dei decreti “Conto energia” prevedendo all'art. 25 comma 10 la sostituzione del decreto in quel momento in vigore con uno nuovo, ovviamente fondato sulle nuove condizioni di accesso all'incentivo. Il decreto in questione è il Quarto conto energia, ovvero il D.M. MISE 5 maggio 2011.

1.3 Interessa rilevare che i vari decreti Conto energia hanno previsto incentivi via via sempre meno favorevoli, allo scopo di incentivare le imprese del settore a realizzare impianti sempre più economici ed efficienti; pertanto, il profitto complessivo che l'impresa può ricavare da un medesimo impianto nel corso della sua vita utile dipende dalla data in cui esso è stato autorizzato, costruito e messo in funzione, ed è tanto minore quanto meno risalente è questa data.

2. Questo processo, come si anticipa per chiarezza, riguarda in sintesi la domanda risarcitoria proposta dalla società ricorrente appellante per il danno asseritamente derivatole dal ritardo con il quale la Regione intimata appellata le ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio di un impianto fotovoltaico, ritardo che in forza del meccanismo sopra descritto ha comportato un minore profitto dell'iniziativa, il tutto nei termini ora esposti.

3. Nel giudizio di I grado, l'impresa ricorrente appellante ha dedotto i fatti che seguono, sostanzialmente incontestati e riportati dalla sentenza impugnata.

3.1 Con domanda 4 agosto 2009 prot. n.705334, l'impresa ha chiesto alla Regione Campania il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 1,008 MW, da realizzare in Comune di Andretta (Av).

3.2 L'autorizzazione unica in questione è prevista dall'art. 12 del d. lgs. 387/2003 citato, che al comma 4 nel testo vigente all'epoca dei fatti disponeva: *“L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni.”* Nel caso concreto, il termine entro il quale la Regione avrebbe dovuto provvedere era effettivamente di centottanta giorni dal 4 agosto 2009, non essendo stata richiesta alcuna integrazione documentale.

3.3 Non ricevendo alcuna risposta, la società ha presentato contro il relativo silenzio inadempimento il ricorso T.a.r. Campania Napoli n.2998/2010 R.G. depositato il giorno 1 giugno 2010.

3.4 Con la sentenza sezione VII 15 luglio 2010 n.16817, il T.a.r. ha accolto il ricorso ed ha assegnato alla Regione un termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, avvenuta in concreto il giorno 21 luglio 2010, per convocare la conferenza di servizi e un termine di centottanta giorni, sempre decorrenti dalla notifica della sentenza, per concludere il procedimento.

3.5 La Regione, tuttavia, ha rilasciato l'autorizzazione soltanto con decreto 30 settembre 2011 n.425.

3.6 La società ha quindi convenuto la Regione stessa avanti il Giudice di I grado per sentirla condannare al risarcimento del danno da ritardo, assumendo in un primo momento di essersi trovata nell'impossibilità di realizzare l'impianto in questione; in corso di giudizio, ha poi precisato di averlo effettivamente realizzato, ma soltanto il 22 maggio 2012, e a condizioni meno favorevoli.

3.7 In dettaglio, con la domanda 4 agosto 2009, la società aveva pianificato di realizzare l'impianto avvalendosi degli incentivi previsti dal Secondo conto energia, ovvero dal citato D.M. 19 febbraio 2007 (si veda il doc. 2 in I grado ricorrente appellante, relazione di stima sul danno, a p. 17 del file). Di contro, la società a causa del ritardato rilascio dell'autorizzazione si era potuta avvalere soltanto dei meno favorevoli incentivi del Quinto conto energia, ovvero del D.M. 5 maggio 2011, e anche in questo caso per circostanze fortunate. Il testo originario dell'art. 12 del d. lgs. 28/2011 prevedeva infatti che decorso un anno dall'entrata in vigore del decreto stesso, ovvero dal 29 marzo 2012, gli impianti, per ottenere gli incentivi, dovessero attenersi a diverse e più stringenti specifiche tecniche, che nella specie l'impresa non avrebbe potuto rispettare. Viceversa, questo termine era stato prorogato per effetto di una norma successiva all'introduzione del giudizio di I grado, ovvero dall'art. 65 comma 2 del d.l. 24 gennaio 2012 n.1, convertito nella l. 24 marzo 2012 n.27.

3.8 La società ha quindi concluso per la condanna della Regione al risarcimento del danno, commisurato a quello che avrebbe potuto ricavare dall'impianto se tempestivamente realizzato, ovvero in subordine al maggior ricavo che avrebbe potuto ricavare dall'impianto tempestivamente realizzato rispetto a quello conseguibile dall'impianto realizzato in ritardo, ovvero ancora al valore di cessione dell'autorizzazione conseguita tempestivamente, ovvero ancora al danno emergente per costi di realizzazione, e comunque alla somma ritenuta di giustizia.

4. IL T.a.r. in corso di giudizio ha disposto c.t.u. per stimare il danno.

5. Successivamente, la Regione, il giorno 16 gennaio 2017, ha prodotto in giudizio un documento da cui risulta la vendita dell'intero capitale sociale della società ricorrente appellante a certa Dam Clean Power S.r.l. estranea a questo giudizio.

6. Di conseguenza, con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di legittimazione della ricorrente.

7. Contro questa sentenza, la società ha proposto impugnazione, con appello che contiene i seguenti tre motivi:

- con il primo di essi, deduce falso presupposto da parte della sentenza stessa, e osserva che la cessione del capitale di una società, nel caso concreto della ricorrente appellante, da un soggetto all'altro non ne muta in alcun modo la soggettività e non fa quindi venir meno la legittimazione ad agire;

- con il secondo motivo, deduce violazione dell'art. 30 c.p.a. e sostiene di avere subito danno, nei termini descritti, per effetto del ritardo nel rilascio dell'autorizzazione unica, ritardo non giustificato da alcuna circostanza e formatosi tanto sul termine originario tanto su quello assegnato dal T.a.r. nella sentenza sul silenzio;

- con il terzo motivo, deduce che il danno deve essere liquidato nella misura determinata dal c.t.u. nel giudizio di I grado, ovvero in misura pari alla differenza fra i ricavi che avrebbe ottenuto realizzando l'impianto alla data originaria e quelli in concreto ottenibili dall'impianto così come realizzato, e in subordine in misura pari al valore di cessione sul mercato dell'autorizzazione.

8. La Regione ha resistito, con atto 10 aprile 2018, e chiesto che l'appello sia respinto.

9. Con memoria 15 luglio 2021, la società ha insistito sulle proprie ragioni.

10. Con memoria 26 luglio 2021, la Regione ha esposto le proprie difese. In primo luogo, essa ha sostenuto che il danno di cui si chiede il risarcimento è futuro ed eventuale, in quanto riferito alla normale durata degli impianti di questo tipo, che è per solito ventennale. In secondo luogo, ha sostenuto che al tardivo rilascio dell'autorizzazione unica avrebbe contribuito causalmente anche la ricorrente appellante. Ha osservato infatti che essa avrebbe depositato l'istanza di autorizzazione del 4 agosto 2009 accompagnandola solo con un progetto di massima dell'impianto; avrebbe poi solo il 13 settembre 2010, presentato la dovuta domanda per ottenere il rilascio della valutazione di impatto ambientale e fornito il successivo 30 marzo 2011 le integrazioni progettuali richieste dall'amministrazione. Di conseguenza, il decreto VIA è stato rilasciato il 30 maggio 2011 e il 29 giugno 2011 si è conclusa la conferenza di servizi con l'emissione del decreto di autorizzazione 30 settembre 2011 n.425, nel rispetto del termine di centottanta giorni fatti decorrere dal 30 marzo 2011, ovvero dall'inoltro delle integrazioni sostanziali del progetto da parte della società.

11. Con replica 2 settembre 2021, la società ha contestato quanto sopra in diritto e in fatto.

11.1 In diritto, ha ricordato che all'epoca dei fatti la Regione aveva emanato la delibera regolamentare della Giunta 20 marzo 2009 n.500 (doc. 4 appellante), la quale, per coordinare nel rispetto del termine di centottanta giorni il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica con il subprocedimento relativo all'impatto ambientale, disponeva in primo luogo che l'istanza dovesse contenere lo studio di impatto ambientale con la sintesi non tecnica. Disponeva poi che: *“Al fine di garantire che tempi e modalità delle valutazioni ambientali, di cui al precedente comma 4 siano compatibili con l'esigenza di concludere il procedimento unico entro centottanta giorni dalla data di ricezione da parte dell'Ufficio Responsabile della procedura, della richiesta di autorizzazione, l'istanza è tempestivamente trasmessa all'Autorità regionale competente in materia di VIA e/o di VAS a cura del proponente e secondo le modalità stabilite alla lettera B) del successivo punto 11*

*non appena quest'ultimo ha ricevuto comunicazione di inizio del procedimento da parte dell'Ufficio Responsabile della procedura"*

11.2 Ciò premesso, osserva in fatto che la sua domanda aveva allegato il prescritto studio di impatto ambientale, come risulta dal verbale della conferenza di servizi 16 settembre 2010 (doc 2 in I grado Regione foliaro 16 gennaio 2017 p. 12 del file) e che essa era stata trasmessa all'Autorità VIA nel termine prescritto, ma solo dopo che la Regione, il 1 settembre 2010, aveva dato avviso dell'avvio del procedimento, conformemente alla delibera 500/2009.

11.3 Osserva poi che la presunta integrazione del 30 marzo 2011 concerneva solo l'impegno a prestare cauzione dopo ottenuta l'autorizzazione, e non aspetti progettuali (doc. 3 in I grado Regione foliaro 16 gennaio 2017 p. 16 del file).

11.4 Conclude quindi nel senso che sia innegabile che la Regione è rimasta inerte per più di un anno, da agosto 2009 a settembre 2010, senza colpa alcuna da parte del privato.

12. Ciò posto, in esito all'udienza del giorno 16 settembre 2021, la Sezione ha pronunciato l'ordinanza istruttoria 18 ottobre 2021 n.6977, con la quale ha disposto verifica per la stima del danno.

13. Il giorno 29 gennaio 2021, il verificatore ha quindi depositato la propria relazione.

14. Con memorie 8 aprile 2022 per la ricorrente appellante e 11 aprile 2022 per la Regione e con replica 20 aprile 2022 per la ricorrente appellante, le parti hanno ribadito le rispettive difese.

15. Alla pubblica udienza del giorno 12 maggio 2022, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.

16. L'appello è fondato e va accolto, ai sensi e nei limiti di cui subito.

17. È anzitutto evidentemente fondato il primo motivo di appello, dato che come è noto il mutamento della compagine sociale di una società di capitali – ovvero il mutare delle persone titolari delle quote del capitale stesso- di per sé non produce alcun effetto sulla personalità giuridica della società in questione, né sulle situazioni giuridiche soggettive di cui essa può essere o non essere titolare, e quindi nemmeno su pretese risarcitorie che essa abbia azionato davanti al Giudice.

18. Si deve quindi esaminare il merito della pretesa risarcitoria, che è oggetto dei restanti due motivi, va esaminata secondo i criteri indicati dall'Adunanza plenaria di questo Consiglio nella sentenza 23 aprile 2021 n.7, relativa ad un caso identico, e risulta fondata, nei limiti di quanto segue.

19. In termini generali, in primo luogo, in base alla citata sentenza dell'Adunanza plenaria 7/2021, la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi per inosservanza del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano,

che pertanto, secondo i principi, deve essere un fatto doloso ovvero colposo che si ponga in nesso di causalità immediata e diretta con la lesione di un bene della vita giuridicamente tutelato.

20. La stessa Adunanza plenaria afferma poi che “è in astratto ravvisabile il nesso di consequenzialità immediata e diretta tra la ritardata conclusione del procedimento autorizzativo ex art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003 e il mancato accesso agli incentivi tariffari connessi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili quando la mancata ammissione al regime incentivante sia stata determinata da un divieto normativo sopravvenuto che non sarebbe stato applicabile se i termini del procedimento fossero stati rispettati”.

21. Applicando questi criteri al caso di specie, nella condotta della Regione Campania è anzitutto ravvisabile un illecito aquilano colposo. La vicenda, non contestata quanto ai fatti storici, è già stata riepilogata sopra. In sintesi estrema, la società ricorrente appellante ha presentato il giorno 4 agosto 2009 l’istanza per ottenere l’autorizzazione a realizzare l’impianto per cui è causa e non ha avuto una risposta nel termine di legge, ossia nei centottanta giorni successivi; il 1 giugno 2010 ha proposto ricorso contro il silenzio ed ha ottenuto la sentenza favorevole 15 luglio 2010, notificata il successivo 21 luglio 2010, che assegnava centottanta giorni da questa data per provvedere alla Regione, la quale viceversa ebbe ad emanare l’autorizzazione solo il 30 settembre 2011 (v sopra §§ da 3.1 a 3.5).

22. La condotta descritta va qualificata come colposa, perché in astratto la normativa da applicare non si presentava all’epoca né particolarmente ostica, né oggetto di indicazioni contrastanti della giurisprudenza o di organi di governo di livello superiore. La società ha poi risposto in modo esauriente e convincente alle deduzioni della Regione volte a sostenere un suo concorso di colpa a qualche titolo; è quindi corretta la sua deduzione per cui la Regione, come si è detto è rimasta inerte per più di un anno, da agosto 2009 a settembre 2010, senza colpa alcuna da parte del privato (v. sopra §§ 10 e 11).

23. La condotta colposa così descritta si pone poi, in base al criterio indicato dall’Adunanza plenaria, in nesso di causalità giuridicamente rilevante con la perdita degli incentivi nella loro forma più favorevole del Secondo conto energia, come è evidente dato che l’impianto fu effettivamente avviato, ma come si è detto con gli incentivi ridotti di uno dei conti energia successivi.

24. Venendo a liquidare il danno da risarcire, il Collegio ritiene anzitutto corretto considerare come base del calcolo la relazione del verificatore prof. Lombardi, che ha determinato, sulla base di dati di fatto non contestati e con percorso argomentativo privo di incoerenze logiche, il valore della differenza fra i profitti che si sarebbero potuti trarre dall’impianto, se autorizzato in base al Secondo conto energia, e quelli che sono in concreto retraibili dall’impianto stesso, che come si ribadisce è

stato effettivamente realizzato, ma è incentivato alle condizioni meno favorevoli del Quinto conto energia.

25. Il Collegio deve però tener conto, se pure commisurandolo al caso concreto, del criterio ulteriore indicato dall'Adunanza plenaria, sempre nella citata sentenza 7/2021, secondo il quale “non può ritenersi che il danno da lucro cessante, sul piano giuridico, possa equivalere a quanto l'impresa istante avrebbe lucrato se avesse svolto l'attività nei tempi pregiudicati dal ritardo dell'amministrazione. E ciò perché l'attività non è stata svolta, il correlato procedimento inerente alla sussistenza dei requisiti non ha avuto seguito, e, più in generale, non può darsi per verificato un evento -l'avvio e lo svolgimento per tutta la durata prevista dell'attività di impresa in regime di incentivo- che non si è verificato e che potrebbe essere stato soggetto a qualsiasi sopravvenienza anche di fatto nel corso dell'attività di impresa”.

26. L'applicazione di questo criterio non può essere pura e semplice, perché il caso di specie differisce in modo significativo da quello giudicato dall'Adunanza. Nel caso presente, infatti, l'attività è stata svolta, il procedimento ha avuto seguito e si è accertato che l'impianto aveva effettivamente tutti i requisiti per essere aperto, e quindi l'attività di impresa in regime di incentivo si è avviata. È corretto però tenere conto delle possibili sopravvenienze nel corso dell'attività stessa, che si svolge in un arco temporale previsto abbastanza lungo, pari a vent'anni, ed è soggetta come evidente al rischio di impresa. Tutte queste considerazioni inducono, in base a criterio equitativo, a contenere nel 50% la decurtazione della base di calcolo, ovvero a determinare il risarcimento nella metà di quanto l'impresa avrebbe lucrato maggiormente se l'impianto fosse stato autorizzato alle condizioni originarie, ovvero nella metà del valore di € 2.545.868 individuato dal verificatore, pari ad € 1.272.934/00, come in dispositivo. A questo importo, che rappresenta il danno alla data odierna, e quindi trasforma il debito in debito di valuta, andranno aggiunti gli interessi legali come in dispositivo, in base al criterio indicato, per tutte, da Cass. civ. sez. II 10 giugno 2016 n.11899.

27. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano così come in dispositivo, in misura comunque prossima ai minimi tabellari di cui al D.M. 8 marzo 2018 n.37 assumendo un valore di causa pari alla somma riconosciuta in sentenza.

28. In base al criterio della soccombenza, vanno poste a carico della Regione Campania anche le spese di verifica, che si liquidano in base ai criteri, che il Collegio reputa corretti e congrui, indicati dal verificatore nella richiesta depositata il giorno 11 febbraio 2022 e conformi ai minimi previsti dal D.M. 20 luglio 2012 n. 140. Si precisa che il totale finale, indicato in dispositivo, consegue all'applicazione dei criteri stessi ad una base di calcolo inferiore a quanto considerato dal verificatore, ovvero alla somma effettivamente riconosciuta in sentenza rispetto alla maggior

somma stimata dal verificatore stesso. Sul totale lordo indicato in dispositivo, andranno operate le ritenute che la legge impone di effettuare al soggetto obbligato al pagamento, corrispondenti alla ritenuta d’acconto IRPEF e alla parte a carico di questo soggetto –attualmente pari ai 2/3 del dovuto complessivo- delle ritenute INPS. Rimane fermo che il soggetto percettore dovrà provvedere in proprio a versare le ritenute che la legge stessa pone a suo carico, ovvero le imposte ulteriori eventualmente dovute e la parte restante delle ritenute INPS.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 1040/2018), lo accoglie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto condanna la Regione Campania a rifondere alla Tirrenic Solar Capital S.r.l. la somma di € 1.272.934 (unmilione duecentosettantaduemilanovecentotrentaquattro/00) oltre interessi dalla data di questa sentenza al saldo effettivo.

Condanna inoltre la Regione Campania a rifondere alla Tirrenic Solar Capital S.r.l. le spese di questo giudizio, spese che liquida in € 15.000 (quindicimila/00), oltre rimborso spese forfetario ed accessori di legge, se dovuti.

Pone infine a carico della Regione Campania stessa le spese di verificaione, spese che liquida in € 9.365 (novemila trecentosessantacinque/00), al lordo delle ritenute di legge da operarsi dal soggetto tenuto al pagamento, come in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Francesca Quadri, Presidente

Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore

Alessandro Verrico, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Michele Conforti, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Francesco Gambato Spisani**

**IL PRESIDENTE**

**Francesca Quadri**

## IL SEGRETARIO